



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
PAOLA VELLA	Relatore
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

- L. 3/2012 - PIANO  
DEL CONSUMATORE -  
MORATORIA  
ULTRANNUALE

Ud.05/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 27157/2021 R.G. proposto da:

, quale mandataria di  
, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA  
, presso lo studio dell'avvocato  
( ) rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI in n. 1687/2021 depositato  
il 06/04/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024  
dal Consigliere PAOLA VELLA.



**FATTI DI CAUSA**

, quale mandataria di  
, a sua volta cessionaria in blocco dei crediti di  
, tra cui quello vantato verso , in  
forza di operazione di cartolarizzazione (ex artt. 1 e 4, l. n. 130 del  
1999 e art. 8 t.u.b.) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  
23.12.2017, parte II, n. 151, propone ricorso per cassazione in due  
motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di  
Trani ha rigettato il reclamo contro l'omologazione del piano del  
consumatore proposto dal ai sensi  
dell'art. 12, legge n. 3 del 2012 (e successive mod. e integraz.), il  
quale resiste con controricorso, illustrato da memoria.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Occorre premettere che il ricorso è ammissibile ai sensi  
dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo questa Corte più volte  
affermato, in tema di procedure di composizione della crisi da  
sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e succ.  
modd.), l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione  
tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri  
della decisorietà e definitività, per la sua idoneità ad incidere su  
diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato  
di sovraindebitamento. In particolare, tali caratteri sono stati  
rinvenuti nelle ipotesi, come quella in esame, di ricorso avverso i  
provvedimenti di rigetto del reclamo contro l'omologazione  
dell'accordo o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021; cfr.  
Cass. 22797/2023).

2. – Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di  
*"nullità della procura alle liti"* ovvero di *"improponibilità del ricorso  
per carenza di legittimazione processuale"*, per non avere la  
ricorrente documentato di essere effettiva mandataria di

– avendo depositato solo la procura di conferimento del  
mandato difensivo da parte di una sua procuratrice speciale –  
poiché tra i documenti elencati nell'indice delle produzioni in calce  
al ricorso v'è al n. 1 la procura notarile del 3.7.2019, rep.  
7774/4685 con cui la ricorrente è stata costituita mandataria.



3. – Ancora preliminarmente va disattesa l'ulteriore eccezione (formulata impropriamente come "*inammissibilità del Ricorso per evidente carenza di legittimazione attiva della ricorrente*") per cui la ricorrente non avrebbe provato – nonostante le eccezioni sollevate dal debitore «per ogni fase del giudizio» – che il credito vantato da \_\_\_\_\_ nei confronti del \_\_\_\_\_ rientrava nell'operazione di cartolarizzazione, essendo a tal fine insufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di per sé inidonea a provare «che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato».

3.1. – Premesso che a venire in rilievo non è la legittimazione attiva, bensì la titolarità del rapporto controverso, la questione afferisce al merito della controversia (Cass. 32814/2023) e integra una mera difesa, la cui proponibilità in ogni fase del giudizio e rilevabilità anche di ufficio presuppone, però, che essa risulti dagli atti di causa, poiché, pur non essendo soggetta alle decadenze processuali, richiede comunque «la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere» (Cass. 16814/2024; cfr. Cass. Sez. U, 10531/2013). Il controricorso difetta allora di autosufficienza, poiché nel decreto impugnato della questione non v'è traccia, e il controricorrente si limita ad asserire, genericamente, di averla sollevata "in ogni grado".

3.2. – Ma soprattutto, la questione è rilevabile «in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato» (Cass. 23721/2021) e, sul punto, può dirsi formato un giudicato implicito.

Invero, \_\_\_\_\_ risulta inserita come creditrice nello stesso piano del consumatore (con conseguente implicito riconoscimento della cessione: cfr. Cass. 4116/2016, 10518/2016), e il tribunale, dopo aver annotato che la società di cartolarizzazione «ha acquistato il diritto di credito "già' deteriorato"» (pag. 2), ha direttamente deciso la causa nel merito, sicché il controricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato.

4. – Si può dunque passare all'esame dei motivi.



4.1. – Con il primo (rubricato *“violazione o falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 3 del 2012 e dell’articolo 1186 c.c.”*) il ricorrente deduce che, trattandosi di un credito derivante da «un contratto di mutuo ipotecario da tempo risolto per inadempimento» del \_\_\_\_\_, il tribunale avrebbe errato «allorquando ha confermato l’ammissibilità del piano del consumatore con una dilazione non solo superiore all’anno», ai sensi dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012, «ma addirittura superiore all’originario piano di ammortamento iniziale» – che sarebbe scaduto nel 2031 (25 anni dal 2006), a fronte di una scadenza del piano omologato nel 2033-2034 (14 anni dal 2019-2020) – «con obiettivo pregiudizio del creditore ipotecario peraltro non integralmente soddisfatto».

4.2. – Con il secondo (rubricato *“violazione o falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 9, 11 e 12 bis della legge 3 del 2012, e degli articoli 177 comma 3 l.fall. e 186 bis comma 2 lett. c)”*) si sostiene che proprio il richiamo all’arresto di Cass. 17834/2019 – per cui sono legittimi piani del consumatore con orizzonte temporale ultrannuale, purché si tenga conto della volontà dei creditori manifestata attraverso la valutazione di convenienza ad essi riservata – avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere determinante il dissenso manifestato dal ricorrente, il cui credito, ammontante a quasi il 90% del totale, è stato «acquistato già deteriorato» mediante un’operazione di cartolarizzazione assistita da “GACS” (garanzia dello Stato, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49), con conseguente «interesse primario, anche rispondente a ragioni di pubblico interesse, di vedere realizzati quanto prima i crediti garantiti con detta modalità, atteso anche il “breve termine di presumibile durata della società”» di cartolarizzazione.

5. – I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

5.1. – Il ricorrente non mette in discussione (ed anzi ne invoca l’applicazione) l’approdo di questa Corte per cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti



prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la 'possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore' (Cass. 17834/2019, 17391/2020).

Si è detto, infatti, che la "dilazione", anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023).

Invece la "moratoria" infrannuale ex art. 8, comma 4 cit. (per cui «*La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*») opera su un piano diverso, poiché, trattandosi di misura espressamente ammessa *ex lege*, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale. Dunque realizza una modalità di organizzazione ristrutturativa divenuta, per tal modo, ordinaria.

Tutto ciò sulla premessa – avallata da Corte cost. n. 245/2019 – che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, regolate dagli artt. 7 e s. della l. n. 3/2012, condividono la natura concorsuale e la *ratio* dell'istituto del concordato preventivo, mirando all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, ovvero di un piano di ristrutturazione del consumatore, che il debitore non assoggettabile a fallimento formula ai propri creditori sulla base di un contenuto non predeterminato dalla legge – che sicuramente contempla, tra le possibili forme di ristrutturazione, la dilazione del pagamento – e che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori anteriori, anche se contrari (Cass. 27843/2022, 22797/2023, 4622/2024, in motiv.).

Invero, tanto la proposta del sovraindebitato quanto quella concordataria si muovono lungo le direttrici comuni della fattibilità



del piano e della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, le quali, a fronte della contestazione dei creditori interessati, vengono in rilievo come regola di giudizio che, al concorrere dei presupposti di legge, governa la fase della omologazione giudiziale.

5.2. – Con particolare riguardo estensivo, si è detto che l'asimmetria derivante dall'assenza del voto può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole proprie dell'istituto ristrutturativo, le quali, «per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore» (Cass. 17834/2019; conf. Cass. 22797/2023, 4622/2024, tutte in motiv.).

E dunque, secondo l'orientamento di legittimità applicato dal giudice *a quo* e richiamato dallo stesso ricorrente, anche nel piano del consumatore – ribadisce il Collegio - può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta; facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare «la convenienza del piano», ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, al fine di suscitare il controllo del giudice circa la possibilità che quel credito «sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» di cui dagli artt. 14-ter e ss., l. cit.; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l'omologazione del piano medesimo.

5.3. – Orbene, nel caso in esame (come si legge a pag. 2 e s. del decreto impugnato) il creditore ha effettivamente contestato «la convenienza del piano per essere eccessivamente lungo (quattordici anni) rispetto all'interesse dei creditori», ma il collegio del reclamo, così come il giudice monocratico di prime cure, valutando gli elementi allegati ed operando un bilanciamento tra l'interesse (ritenuto recessivo) «delle società di cartolarizzazione a conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito (acquistato già deteriorato) nel breve termine di presumibile durata della società medesima» -peraltro contestato dal controricorrente- e l'interesse (ritenuto prioritario) «a garantire – in determinate condizioni – ai debitori la cosiddetta *second chance*», di matrice



unionale, ha concluso che «la lunghezza del piano ... (quattordici anni) non appare eccessiva, soprattutto in rapporto alla durata originaria dell'ammortamento del mutuo», perciò escludendo la sua efficacia ostativa all'omologazione del piano.

5.4. – Ebbene una simile valutazione, afferendo il merito, non è di per sé sindacabile in questa sede, non essendo stata articolata una censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2024.

Il Presidente  
**MASSIMO FERRO**

